

telefono
Fax
e-mail

Via Orico 5
091 814 30 45
091 814 44 47
dss-us@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento della sanità e della socialità
Divisione della salute pubblica

Funzionario
incaricato

**Ufficio di sanità
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

Lettera informativa ai farmacisti

(versione anonimizzata della lettera inviata
personalmente a ogni operatore)

Bellinzona

10 dicembre 2018



Ns. riferimento

Vs. riferimento

IdOs

Legge sanitaria e legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed) – informazioni importanti in merito alla revisione parziale

Egregio signore, gentile signora,

il corrente anno è caratterizzato da due importanti revisioni legislative parziali:

- quella relativa alla legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed – revisione entrata in vigore il 01.01.2018)
- quella relativa alla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 (revisione in vigore dal 01.09.2018).

Con il presente scritto pensiamo pertanto di fare cosa gradita riassumendo brevemente le più importanti novità che la riguardano con riferimento all'esercizio dell'attività, senza ovviamente pretendere di essere esaustivi al riguardo¹.

1. Revisione LPMed

Dal 1. gennaio 2018 valgono le seguenti modifiche, che si applicano anche a coloro che il 1. gennaio 2018 già erano autorizzati:

- il campo d'applicazione della LPMed è stato formalmente esteso a tutti gli operatori delle professioni mediche universitarie attivi economicamente nel settore dell'economia privata sotto la propria responsabilità professionale;
- l'esercizio di una professione medica universitaria è tuttavia **sempre** subordinato:
 - all'iscrizione nel registro federale delle professioni mediche universitarie (MedReg) dei propri diplomi e
 - all'iscrizione nel MedReg delle proprie conoscenze linguistiche

¹ Per l'elenco completo delle modifiche siete pregati di consultare i siti web <https://www4.ti.ch/dss/dsp/us/informazioni-utili/revisione-legge-sanitaria/> e <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/berufe-im-gesundheitswesen/medizinalberufe/teilrevision-des-bundesgesetzes-ueber-die-universitaeren-medizinalberufe-neu.html>

indipendentemente dal tipo di attività (sotto la propria responsabilità professionale o sotto la responsabilità altrui, nel settore dell'economia privata o nel settore pubblico).

Per l'ottenimento del libero esercizio quale farmacista il titolo di perfezionamento è invece necessario solo per coloro che non erano ancora autorizzati il 01.01.2018.

Devo intraprendere qualcosa?

Anche se il 1. gennaio 2018 era già autorizzato dal nostro Ufficio a esercitare la sua attività deve obbligatoriamente intraprendere i seguenti passi:

- Le consigliamo di verificare in prima battuta sul sito www.medregom.admin.ch se tra le sue conoscenze linguistiche iscritte a MedReg figura già l'italiano (l'iscrizione avviene infatti di *default* se il titolo di studio è stato conseguito in una regione di lingua italiana). **Se l'italiano non vi figura, occorre imperativamente far iscrivere entro il 31.12.2019 nel MedReg le sue conoscenze linguistiche**, ma almeno quella della lingua italiana (è richiesto il livello B2) secondo le indicazioni contenute sul sito web <https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/berufe-im-gesundheitswesen/medizinalberufe/teilrevision-des-bundesgesetzes-ueber-die-universitaeren-medizinalberufe-neu/registrierung-der-diplome-und-sprachkenntnisse.html>.

Siamo a conoscenza del fatto che questa iscrizione ha un costo di fr. 50.- per ogni lingua, ma nonostante gli interventi del Dipartimento presso le autorità federali questo obbligo è stato mantenuto.

Si evidenzia che l'iscrizione delle conoscenze della lingua italiana a livello B2 è ora formalmente un requisito per il mantenimento dell'autorizzazione della professione oltre il 2019.

2. Revisione Legge sanitaria

Dal 1. settembre 2018 valgono le seguenti modifiche, che si applicano anche a coloro che il 1. settembre 2018 già erano autorizzati:

- vige l'obbligo di esporre in modo ben visibile nel proprio ambulatorio il certificato di libero esercizio rilasciato dalla scrivente autorità (art. 53 cpv. 1 LSan). Nei prossimi mesi tutti i certificati verranno sostituiti da un nuovo formato sul quale figura pure un ologramma e la data di scadenza dell'autorizzazione;
- vige l'obbligo, per ogni paziente, di compilare una cartella sanitaria contenente le generalità del paziente, il tipo di trattamento eseguito, le prestazioni effettuate, le date di inizio e di conclusione del trattamento nonché a data di ogni consultazione, così come il tipo o il genere di sperimentazione e ricerca cui egli è eventualmente stato sottoposto (artt 67 e 11 cpv. 4 LSan);
- vige l'obbligo di disporre di locali adeguati all'esercizio della propria attività nel Cantone, quantomeno di un locale sicuro ove conservare gli eventuali medicinali e le cartelle sanitarie cartacee e/o un sistema informatico sicuro per la documentazione sanitaria in formato elettronico, riservato l'art. 67 cpv. 4 (art. 64 cpv. 2 LSan);
- vige l'obbligo di notificare all'autorità competente ogni cambiamento di attività o indirizzo tramite il modulo "modifica dati operatore" presente sul sito web dell'Ufficio di sanità (www.ti.ch/dati-opsan);
- l'uso dei titoli accademici non è più soggetto ad autorizzazione formale ma deve rispettare quanto indicato all'art. 71 LSan;

- la sostituzione di un operatore sanitario impedito ad esercitare la propria attività è per principio ammessa unicamente se il sostituto è in possesso del libero esercizio e alle nuove condizioni di cui all'articolo 72 LSan.

Ricorsi presentati contro la revisione della legge sanitaria

Si rileva che contro il nuovo articolo della Legge sanitaria che prevede l'obbligo di padroneggiare una **seconda** lingua nazionale che corrisponda ad un certificato B1 secondo gli standard internazionali (art. 56 cpv. 2 lett. a) LSan) sono stati presentati alcuni ricorsi al Tribunale federale. Come deciso dal Tribunale federale questo obbligo non entra pertanto in vigore il 01.09.2018.

Pure contro la nuova formulazione dell'obbligo di segnalazione è stato inoltrato ricorso. Questo obbligo rimane pertanto in vigore, sino a decisione del Tribunale federale, secondo quando previsto dal diritto in vigore prima del 01.09.2018.

Devo intraprendere qualcosa?

Anche se il 1. settembre 2018 era già autorizzato dal nostro Ufficio a esercitare la sua attività deve obbligatoriamente intraprendere i seguenti passi:

- ritornare all'Ufficio di sanità il suo certificato di libero esercizio per procedere alla sostituzione con quello rilasciato secondo il nuovo formato. Quest'ultimo va poi esposto in modo ben visibile nel proprio ambulatorio;
- verificare se i locali utilizzati per l'esercizio della sua attività sono regolarmente collaudati dall'Ufficio di sanità, se occupati dopo il 2006 (per i locali occupati prima deve esistere almeno l'abitabilità rilasciata dal Comune);
- verificare se il suo indirizzo professionale iscritto a MedReg (www.medregom.admin.ch) dall'Ufficio di sanità è attuale e notificare eventuali cambiamenti o ulteriori indirizzi non notificati in precedenza mediante il modulo su www.ti.ch/dati-opsan.

3. Obblighi quale datore di lavoro

3.1. Dipendenti in possesso di un diploma ai sensi dell'art. 54 lett. a) e 58a

Si ricorda che continua a valere l'obbligo di autorizzazione formale da parte del nostro Ufficio per **tutti** gli operatori appartenenti alle professioni LPMed (medico, medico-dentista, farmacista, veterinario, chiropratico), gli psicologi attivi in ambito sanitario, gli psicoterapeuti e gli osteopati (Art. **54 lett. a**) LSan²) e ciò indipendentemente dal fatto che l'attività del dipendente venga esercitata sotto la propria responsabilità o meno oppure ancora in formazione postgraduata (artt. 53 e 58 cpv. 1 LSan).

Ciò vale in particolare per le nuove figure di **farmacista collaboratore** e **farmacista in formazione** (che sta seguendo il perfezionamento quale farmacista d'officina o farmacista d'ospedale). Per questi ultimi rinviamo alla circolare del Farmacista cantonale del 22.12.2017 (cfr. www4.ti.ch/dss/dsp/us/informazioni-utili/nuova-lpmed-implicazioni-per-i-farmacisti/ e www4.ti.ch/dss/dsp/ufc/sportello/circolari/circolari-alle-farmacie).

3.2. Dipendenti in possesso di un diploma ai sensi dell'art. 54 lett. b)

Continua pure a valere l'obbligo di autorizzazione formale da parte del nostro Ufficio per gli **operatori sanitari che rientrano nell'elenco dell'art. 54 lett. b) LSan²** e che **esercitano sotto la propria responsabilità professionale**.

² Cfr. l'elenco a pagina 6

L'assunzione per l'esercizio dipendente **sotto la vostra responsabilità quali operatori sanitari autorizzati di diplomati che rientrano nell'elenco dell'art. 54 lett. b) LSan²** può avvenire senza autorizzazione formale da parte dell'Ufficio di sanità, ma unicamente dopo preventiva verifica da parte del datore di lavoro delle seguenti condizioni:

- possesso di un diploma svizzero o estero riconosciuto dalla competente autorità³;
- presentazione di un estratto del casellario giudiziale completo rilasciato dalle competenti autorità dei luoghi in cui l'istante ha risieduto e lavorato nei cinque anni precedenti l'istanza;
- presentazione di un *good professional standing* rilasciato dalle competenti autorità dei luoghi in cui l'istante è stato attivo nei cinque anni precedenti l'istanza;
- inclusione dell'operatore dipendente nella copertura assicurativa RC.

Al riguardo ricordiamo che anche il personale assunto prima del 01.09.2018 deve essere in possesso di diplomi riconosciuti.

Non si applica per contro in questo momento agli operatori sanitari non disciplinati dalla LPMed e dalla LPPsi l'obbligo di conoscere la lingua italiana, poiché il Tribunale federale ha sospeso, nell'ambito del ricorso menzionato in precedenza, l'intero cpv. 2 lett. a e 4 dell'art. 56 Legge sanitaria, così come la relativa disposizione transitoria (art. 102g LSan).

3.3. Dipendenti in possesso di un diploma ai sensi dell'art. 62

L'assunzione per l'esercizio dipendente di **personale ausiliario ai sensi dell'art. 62 LSan** è per contro subordinato, **per il personale assunto dal 01.09.2018**, all'accertamento da parte del datore di lavoro che l'operatore in questione sia in possesso del diploma, svizzero o riconosciuto, confacente. **Ciò significa che per principio le attività regolari rientranti in un profilo professionale per il quale esiste un diploma possono essere svolte unicamente da personale diplomato.**

3.4. Assunzione dei futuri naturopati e terapisti complementari in formazione in vista del conseguimento del diploma federale

Coloro che vorranno offrire in futuro i metodi che rientrano nei due diplomi federali di cui sopra dovranno essere in possesso del corrispondente diploma federale come naturopata o come terapeuta complementare. Per poter conseguire il diploma federale è necessario svolgere, dopo aver ottenuto il certificato settoriale (intermedio), un periodo di pratica professionale di almeno due anni al 50% (o tre anni al 30%) alle dipendenze di un operatore sanitario autorizzato al libero esercizio in Ticino.

Al riguardo segnaliamo che secondo le informazioni forniteci dalle rispettive Organizzazioni del mondo del Lavoro molte delle assicurazioni malattie complementari rimborseranno – almeno per ora – anche le prestazioni fornite da un terapeuta complementare in formazione e in possesso del certificato settoriale.

Voglia inoltre riferirsi all'art. 6 del nuovo regolamento concernente l'esercizio di un'attività sanitaria da parte degli operatori sanitari (<https://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/num/647>) e ai siti web delle due Organizzazioni del mondo del lavoro⁴, così da garantire al suo futuro praticante il riconoscimento del periodo di pratica in vista dell'iscrizione all'esame federale.

³ Per le professioni di dietista, droghiere, ergoterapista, fisioterapista, igienista dentale, infermiere, levatrice, logopedista, massaggiatore medicale, naturopata con diploma federale, optometrista, osteopata, ottico, e podologa l'esistenza / il riconoscimento del diploma può essere verificato consultando il registro federale NAREG <https://www.nareg.ch/>.

⁴ <http://www.oda-am.ch/it/home/> e <https://www.oda-kt.ch/it/>

In caso di dubbio in merito a quanto sopra vi invitiamo a voler anzitutto consultare la documentazione caricata sui siti Web indicati alla pagina 1.

Con cordiali saluti.

Ufficio di sanità

Il Capo Ufficio

S. Radczuweit
(lettera senza firma)

Classificazione degli operatori sanitari secondo la Legge sanitaria:

Operatori ai sensi dell'art. 54 lett. a) LSan:

medico, medico dentista, medico veterinario, farmacista, chiropratico, osteopata, psicologo attivo in ambito sanitario, psicoterapeuta

Operatori ai sensi dell'art. 54 lett. b) LSan:

levatrice, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, ergoterapista, dietista (consulente alimentare), odontotecnico, droghiere, optometrista, ottico, podologo, estetista, massaggiatore medicale, arteterapeuta, fisioterapista per animali, naturopata con diploma federale, terapeuta complementare con diploma federale, igienista dentale, audioprotesista.

Operatori ai sensi dell'art. 62 LSan:

Tutti gli altri ad eccezione del terapeuta complementare cantonale e del guaritore, che soggiacciono a disposizioni particolari.